



Istituto **P**rofessionale di **S**tato per i **S**ervizi **C**ommerciali **T**uristici
Alberghieri
«Aldo Moro»

Sede Centrale, Presidenza, Uff. Segreteria: Via Capone - 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824/833785
Fax 0824/833597

Sede Coordinata: P.zza S. Domenico - 82011 Airola (BN) ☎ e Fax 0823/712076

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

STATUTO DELLE STUDENTESSE DEGLI STUDENTI

Il presente statuto, completo del Regolamento di disciplina, viene redatto in ottemperanza alla C.M. N. 371 del 2/9/98 e sulla scorta dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria emanato a livello nazionale con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive. Esso costituisce indispensabile premessa e parte integrante del Regolamento d'Istituto e non è modificabile se non in base a significative modifiche legislative in materia che possono intervenire nel tempo.

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti rappresenta il testo principale che sostanzia la cittadinanza studentesca e ne legittima il sistema di rappresentanza e partecipazione. Certezza delle regole, riconoscimento dei diritti, rispetto dei doveri e assunzione di responsabilità sono elementi essenziali per un sistema d'istruzione che ha fra i suoi compiti fondamentali l'educazione alla democrazia e alla cittadinanza.

Lo Statuto ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. Vengono individuati i principi di un corretto rapporto fra studenti e docenti, basato sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle finalità della scuola ispirandosi alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

Lo Statuto traduce nella realtà della scuola fondamentali diritti quali la libertà di opinione ed espressione, il diritto di riunione e di

associazione, il diritto all'informazione e alla riservatezza. È particolarmente significativo l'accento posto sulla necessità che gli insegnanti esercitino il loro diritto-dovere di determinare il percorso didattico attivando un dialogo con gli studenti, discutendo con loro le richieste, le opinioni e le valutazioni. Gli studenti devono "frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio", rispettare le persone, osservare le norme, prendersi cura del patrimonio della scuola. Con le nuove norme, superando sanzioni come l'espulsione, si chiede alla scuola di prendersi carico dei propri studenti e si sottolinea la finalità educativa della sanzione, della responsabilità individuale, della trasparenza e proporzionalità della sanzione, della riparazione del danno. È sempre possibile chiedere la conversione della sanzione nello svolgimento di attività a favore della scuola. Nel momento in cui si introducono principi innovativi e si affida alle scuole il compito di tradurli nella propria realtà, è necessario individuare delle norme di tutela. Per questo all'interno dell'istituto sono istituiti organismi di mediazione e di garanzia ai quali ci si può rivolgere qualora si ritenga che lo Statuto sia stato violato.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Diritti (artt. 1 – 9)

Art. 1

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti l'identità di ciascuno, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche.

Art.2

La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti offrendo loro la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

Art. 3

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, alla quale ha diritto di partecipare attivamente e responsabilmente. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente, volta ad attivare

un processo di autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento.

Art. 4

Il dirigente scolastico, i docenti e gli studenti con le modalità previste dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento d'Istituto attivano un dialogo costruttivo riguardo la programmazione e la definizione degli obiettivi didattici, l'organizzazione della vita scolastica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

Art. 5

Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività formative aggiuntive offerte dalla scuola, anche su loro iniziativa o su quella di loro associazioni

Art.6

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri, alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art.7

La scuola assicura:

- * un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, e un servizio educativodidattico di qualità;*
- * attività per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio ed iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica;*
- * la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*
- *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*

Art.8

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti.

Art.9

Per realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile si garantisce il diritto degli studenti ad utilizzare l'edificio e le attrezzature (palestre, biblioteca, sale proiezione, aula magna) anche fuori dall'orario del servizio scolastico e relativamente alle attività programmate. Se ne consente altresì l'utilizzo alle Istituzioni ed Enti pubblici che ne facciano richiesta, purché rispettino la normativa vigente relativa alle

necessarie autorizzazioni di chi di competenza e i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Doveri (artt. 10 – 13)

Art.10

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Art.11

Il rapporto tra studenti, capo d'istituto, docenti, personale non docente della scuola deve essere improntato al reciproco rispetto.

Art.12

Nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, coerente e responsabile ed utilizzare adeguatamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico.

Art.13

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell' istituto.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 14

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art.15

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative .

Art.16

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Art.17

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art.18

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art.19

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Ciascun studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali e in tempi particolarmente brevi quelle delle prove scritte.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, secondo i criteri e le disposizioni normative di cui al decreto n° 80 del 3 ottobre 2007 e l'O.M. n° 92 del 5 nov. 2007.

**ISCRIZIONI- FORMAZIONE CLASSI- SORVEGLIANZA-
DISCIPLINA- RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.**

Art20

La formazione delle classi spetta al D.S. sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti e sentite le R.S.U..

La scelta eventuale dell'indirizzo sperimentale avviene in base alle indicazioni date per iscritto sulla domanda presentata all'atto della prima iscrizione.

Domande presentate fuori dai termini prescritti, o richieste di variazione rispetto al primo indirizzo prescelto, potranno essere prese in considerazione soltanto dopo che siano state esitate tutte le richieste in regola con i tempi e gli adempimenti di legge, e comunque sempre subordinatamente alla disponibilità dei posti. Nel caso di esubero delle domande rispetto alla disponibilità dei posti, il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri per l'ammissione.

Art. 21

Nella formazione delle classi iniziali e nell'attribuzione della lingua straniera si farà in modo di conciliare le richieste degli alunni con le esigenze di una programmazione didattica adeguata e produttiva, rispettando prioritariamente la necessità di salvaguardare la titolarità dei docenti.

Art22

La Dirigenza comunica, anno per anno, l'orario delle lezioni ed il diario dei colloqui fra docenti e genitori mediante affissione all'albo dell'istituto.

E' fatto obbligo a tutte le componenti di prenderne visione.

Nell'ambito del Piano Annuale di Attività e nel rispetto della vigente normativa, sono fissati annualmente incontri collegiali per favorire le comunicazioni scuola/famiglia.

Art 23

All'inizio dell'anno scolastico ogni docente illustrerà alla classe i propri criteri didattici ed il programma che intende svolgere. In particolare indicherà come intende coordinare la propria attività didattica con le altre discipline e con gli interessi degli studenti; indicherà anche le proprie motivazioni circa la scelta dei libri di testo e dei supporti didattici ed informativi di cui intende avvalersi.

Art. 24

La scuola sarà aperta almeno 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni. La vigilanza sugli studenti durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita sarà garantita dai docenti, nei limiti di orario e di responsabilità previsti dalle leggi vigenti, con la collaborazione del personale non docente.

Permessi di entrare in ritardo o di uscire in anticipo saranno accordati direttamente dalla Dirigenza, solo per validi e comprovati motivi (il permesso di uscita anticipata deve essere richiesto per iscritto dal padre o da chi ne fa le veci, entro la prima ora di lezione). L'alunno giustificherà il ritardo dal D.S. o suo delegato. La giustificazione delle assenze motivate e sottoscritte dal genitore sul libretto apposito e' annotata sul registro di classe dal docente impegnato nella prima ora di lezione. Gli insegnanti annoteranno sul registro di classe i ritardi di qualunque entità e le eventuali uscite anticipate, per le necessarie rilevazioni ed interventi. Quando i ritardi sono frequenti la scuola ne darà comunicazione alla famiglia.

Art.25

Un numero elevato di assenze promuoverà l'avvio di procedimenti disciplinari. Le assenze, potendo determinare, per la mancata partecipazione alla vita della scuola un preparazione culturale insufficiente e inadeguata, saranno causa di una valutazione finale chiaramente negativa.

Art. 26

In caso di assenze collettive, quali ne siano i motivi, al rientro gli alunni esibiranno una dichiarazione dei genitori per avvenuta conoscenza, salvo diverse disposizioni che possono essere date tempestivamente dalla Dirigenza.

Art. 27

La giustificazione delle assenze fatte per motivi di salute, della durata di 5 giorni, deve essere accompagnata dal certificato medico. Se l'assenza continuativa superiore a 5 giorni è dovuta a motivi di famiglia, ne saranno informati i genitori, pur mostrando gli alunni la regolare giustificazione.

Art. 28

Eccezionalmente e per reali necessità, gli studenti possono assentarsi dall'aula durante le lezioni, previa autorizzazione degli insegnanti, e comunque sempre uno alla volta. Il docente controllerà che tale assenza non si prolunghi oltre il dovuto, ed in caso che ciò avvenga ne informerà immediatamente la Dirigenza. La frequenza delle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è comunque obbligatoria. La presenza degli studenti è obbligatoria anche a tutte le attività (area professionalizzante, ricerche, lavori di gruppo, visite guidate, ecc.), che vengono svolte nel contesto scolastico e fanno parte del P.O.F..

Art. 29

Eventuali esoneri dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica sono disposte dal Dirigente Scolastico secondo la normativa vigente. Non è consentito agli studenti esonerati allontanarsi dalla scuola. Essi sono tenuti a fornire le prestazioni richieste dai docenti di Educazione Fisica che saranno comunque oggetto di valutazione finale.

Art 30

I genitori, quale fondamentale componente scolastica, hanno diritto-dovere di informarsi sull'attività scolastica dei propri figli. La scuola, a sua volta, esercita il proprio diritto-dovere di vigilanza sugli alunni, riservandosi di richiedere la presenza dei genitori ogni qual volta lo ritenga necessario, o per comportamenti difformi dal presente Regolamento. In ogni caso le famiglie saranno informate riguardo ad assenze prolungate e ripetute o a scarsa partecipazione degli alunni alla vita scolastica, su segnalazione dei singoli docenti, dei Consigli di Classe o per iniziativa della Dirigenza.

Art. 31

I Genitori, nell'ambito del presente statuto, con la sottoscrizione, all'inizio di ogni anno scolastico del " Patto Sociale di Corresponsabilità " , si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto. Le famiglie interverranno per il risarcimento dei danni arrecati dagli studenti.

Art. 32

I diritti e i doveri degli studenti sono regolati dallo Statuto degli Studenti che precede il presente Regolamento e ne costituisce parte integrante. Comportamenti passibili di sanzioni sono soggetti a quanto disposto nella sezione "Sanzioni e disciplina" del Regolamento di Disciplina incluso nel suddetto Regolamento.

Art. 33

Ai sensi della legge 11/1/1975 n. 584, e norme successive, a tutti è vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola. Si raccomanda ai responsabili di vigilare per garantire l'osservanza di tale divieto, a tutela della salute propria e altrui. Inoltre, come precisato nella C.M. n. 362/98, è assolutamente vietato l'uso dei telefoni cellulari agli alunni e al personale docente durante le attività didattiche.

Art.34

Durante il cambio dell'ora a gli allievi e' fatto divieto assoluto di allontanarsi dall'aula. Nel caso in cui in una classe manchi, per qualsiasi motivo, l'insegnante, momentaneamente la sorveglianza è affidata al personale ausiliario che segnalerà alla Dirigenza le eventuali classi scoperte.

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 35

Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, e a nessuno.

Chiunque danneggi o non conservi con cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni. Quando l'entità dei danni sia considerevole e/o quando non possono essere individuati i diretti responsabili l'onere e le competenze del risarcimento saranno stabiliti dal C. D'Istituto.

Art.36

Per consentire l'informazione all'interno della scuola, appositi spazi, sono messi a disposizione delle varie componenti del Consiglio d'Istituto, previa intesa sulle modalità generali con le componenti stesse, e fatto salvo il diritto di autorizzazione da parte della Dirigenza. A ciascuna componente spetta il compito di autoregolamentare tale utilizzo facilitando, peraltro, la fruizione da parte di chiunque, nell'ambito della scuola, vi abbia interesse.

Le comunicazioni, di qualunque genere siano, devono essere sottoposte alla Dirigenza prima dell'affissione.

Si richiede che ogni cartello, comunicazione o altro, sia firmato dagli autori, che si assumono in tutto la responsabilità del contenuto, a qualunque titolo. La Dirigenza può tuttavia vietare l'affissione quando ravvisi nel materiale da affiggere elementi contrari alla Comunicazione ovvero alle Leggi dello Stato.

Art.37

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene per piani e con la vigilanza del personale docente di turno.

La Dirigenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell'orario prefissato, ovvero di ritardarne l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, nei limiti consentiti dalla situazione contingente, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di altri docenti nella scuola. Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dal D.S. Il personale ausiliario è tenuto a vigilare per il rispetto del presente articolo, e ne è responsabile per la parte di propria competenza.

Art.38

Il Collegio dei Docenti nomina, nella sua prima seduta, un responsabile della biblioteca, in modo da provvedere a:

** facilitare l'accesso alla consultazione a tutte le componenti della scuola;*

** regolare il prestito e la consultazione, nonché a garantire nei limiti del possibile l'assistenza agli studenti nei locali medesimi;*

** coordinare le proposte di acquisti da parte di tutte le componenti scolastiche - ivi compresi gli studenti - in modo da aggiornare le datazioni librerie e garantire le scelte nei vari settori culturali.*

Art. 39

Agli acquisti provvede, ai sensi del D.I. n° 44/2001 la Dirigenza Scolastica. Nei locali della biblioteca è affisso un Regolamento specifico riguardante l'accesso, gli orari, le modalità del prestito, della consultazione e delle eventuali riproduzioni. Tale regolamento, rinnovato di anno in anno in rapporto a specifiche necessità contingenti, va considerato parte integrante a tutti gli effetti del presente Regolamento d'Istituto.

In tutti i casi, la biblioteca potrebbe essere utilizzata per favorire il collegamento con il territorio, attività culturali, ricreative e di altro genere.

USO DELLA PALESTRA

Art.40

Per la frequenza della palestra gli studenti devono indossare indumenti idonei per le attività ginniche (pantaloni, magliette, scarpe, ecc.), e dovranno tenere un comportamento disciplinato per non turbare l'attività didattica dell'Istituto.

Gli spostamenti dalle aule verso la palestra e viceversa devono avvenire in modo corretto, le classi devono essere accompagnate dal docente che ne è responsabile.

Gli orari per l'uso della palestra devono tener conto delle esigenze comuni degli utenti.

Lo stato dei locali e delle attrezzature viene segnalato periodicamente dal docente responsabile della palestra.

USO DEI LABORATORI DI INFORMATICA

Art.41

La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti e del personale tecnico. All'inizio dell'anno scolastico viene nominato dalla Dirigenza Scolastica il responsabile, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori e la manutenzione.

Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza del docente e per fini esclusivamente didattici.

L'uso di tutte attrezzature è oggetto di attenta e responsabile sorveglianza da parte dei docenti e dei tecnici. Eventuali usi diversi o danni registrati vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio.

In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio. Sarà applicato quanto sottoscritto dal " Patto di Corresponsabilità".

USO DEI LABORATORI DI SALA BAR, CUCINA E RICEVIMENTO

ART.42.

L'utilizzo dei laboratori è consentito esclusivamente agli addetti ai lavori: Docenti di laboratorio, assistenti tecnici di indirizzo e alunni in esercitazione.

L'uso del bar è limitato, per i non addetti ai lavori, al tempo strettamente necessario alla consumazione previo esibizione del tesserino d'acquisto.

Gli addetti ai lavori, compreso i docenti, sono tenuti all'obbligo della divisa scelta dalla scuola, COME APPRESSO.

Le classi utilizzeranno i laboratori secondo l'orario settimanale delle lezioni, privilegiando le classi terze per i rispettivi laboratori d'indirizzo.

Le attrezzature devono essere utilizzate secondo le istruzioni e con l'autorizzazione dei docenti.

Gli utenti dei laboratori, secondo le proprie competenze, sono tenuti alla pulizia e al riordino degli stessi.

A tutti gli alunni è fatto obbligo osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, mirato alla serietà, all'autocontrollo e alla disciplina.

LE DIVISE PER I LABORATORI DI : CUCINA – SALA – RICEVIMENTO

UOMO	DONNA
CUCINA	
<i>Pantalone sala e pepe</i>	<i>Pantalone sala e pepe</i>
<i>Giacca cuoco</i>	<i>Giacca cuoco</i>
<i>Grembiule cucina con pettorino</i>	<i>Grembiule cucina con pettorino</i>
<i>Cappello cuoco</i>	<i>Cappello cuoco</i>
<i>Scollino</i>	<i>Scollino</i>
<i>Torcione</i>	<i>Torcione</i>
<i>Pantofole bianche in pelle</i>	<i>Pantofole bianche in pelle</i>
SALA	
<i>Pantalone nero</i>	<i>Pantalone nero</i>
<i>Camicia bianca</i>	<i>Camicia bianca</i>
<i>Gilet blu royal</i>	<i>Gilet blu royal</i>
<i>Papillon azzurro</i>	<i>Coccarda azzurra</i>
<i>Fascia nera con stecca</i>	<i>Fascia nera con stecca</i>
<i>Scarpe nere tipo mocassino</i>	<i>Scarpe nere tipo decolte' (tacco 3cm)</i>
<i>scudetto</i>	<i>scudetto</i>
RICEVIMENTO	
<i>Abito blu</i>	<i>Giacca blu royal</i>
<i>Camicia bianca</i>	<i>Gonna nera</i>
<i>cravatta</i>	<i>Camicia bianca</i>
	<i>foulard</i>

**VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE,
INIZIATIVE SPORTIVE E CULTURALI**

Art.43

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione rientrano nelle attività integrative dell'istituto e quindi richiedono un'adeguata preparazione didattica e culturale. La fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentano di qualificare tali iniziative. I progetti di viaggi d'istruzione verranno elaborati sulla base delle indicazioni emerse nei Consigli di Classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e ratificate dal Consiglio d'Istituto.

Destinatari sono tutti gli alunni della scuola. Per tutti gli alunni verrà richiesta l'autorizzazione scritta di chi esercita la potestà familiare..

Art.44

Per visite e viaggi d'istruzione che costituiscono parte integrante dell'attività educativo - didattica delle classi, gli organizzatori dovranno tener conto, oltre che delle disposizioni ministeriali permanenti, dei seguenti elementi:

a) la programmazione culturale dovrà essere seriamente motivata ed adeguata al livello di preparazione delle classi;

b) la partecipazione degli studenti per classe dovrà essere almeno pari ai due terzi, salvo particolari casi che il Consiglio di Classe indicherà preventivamente. Deroghe sono consentite, a norma di legge, per manifestazioni sportive, attività culturali, concorsi e situazioni particolari regolamentate;

c) i costi dovranno essere contenuti al fine di permettere la partecipazione a tutta la classe.

d) il numero dei giorni occupati dal viaggio d'istruzione dovrà essere stabilito nel rispetto dei 200 giorni di lezione previsti dal D.L. 297/94;

e) i docenti accompagnatori dovranno essere in numero adeguato, per garantire serietà organizzativa. Dovranno accompagnare gli studenti i docenti della stessa classe (salvo casi eccezionali vagliati dalla Dirigenza). Essi dovranno assicurare la costante vigilanza degli alunni.

f) Le visite guidate ed i viaggi di istruzione avranno una durata in relazione alla valenza didattica. Per le I e II classi le visite saranno di breve durata (non più di due giorni).

Art.45

I viaggi connessi ad attività sportive sono organizzate dai docenti di educazione fisica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.46 Gli scambi culturali con istituzioni scolastiche all'estero si effettuano nel rispetto della normativa vigente. Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione gli studenti, come da normativa in vigore, saranno assoggettati alle norme disciplinari regolate nella sezione "Regolamento di disciplina" di questo stesso Regolamento.

ORGANI COLLEGIALI ED ASSEMBLEE

Art.47

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, indetta dal D.S. e dallo stesso presieduta. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge nella persona di un genitore il vice presidente.

Art.48

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le adunanze si tengono in ore non coincidenti con l'orario di lezione, in giornate non festive.

Art.49

Nei giorni precedenti la riunione del Consiglio, durante l'orario di Segreteria, i componenti possono prendere visione dell'eventuale documentazione ed atti relativi alla riunione stessa.

Art.50 In assenza del Presidente, il vice presidente ne assume tutte le funzioni. Quando il Presidente cessa dalle funzioni per dimissioni o per perdita dei requisiti, il vicepresidente convoca il Consiglio e presiede la riunione per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e vicepresidente ne assume le funzioni il D.S.

Art.51 La verbalizzazione delle adunanze è affidata al Segretario del Consiglio, nominato dal Presidente. Il verbale riferisce sugli argomenti trattati, sulla discussione e sulle conseguenti decisioni in modo sintetico ma esauriente.

Ogni componente ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali.

Art.52 Convocazione del Consiglio di Classe.

Il consiglio di Classe è convocato dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art.53

Convocazione del Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi l'opportunità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Art.54

Comitato di Valutazione del servizio dei docenti.

Esso è convocato dal D.S. come da disposizioni ministeriali che ne fissano anche la composizione.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE.

Art.55

La convocazione delle assemblee studentesche è regolamentata dagli articoli 12, 13 e 14 del D.L. n. 297/94 e successive. La data di convocazione e dell'Ordine del Giorno devono essere presentati al D.S., tre giorni prima per le assemblee di classe e cinque giorni

prima per quelle d'Istituto.. Esse sono regolate dal "Regolamento assemblee alunni" riprodotto in appendice. Gli studenti redigeranno per ogni assemblea regolare verbale e lo consegneranno al D.S. non oltre il quinto giorno dallo svolgimento della stessa.

Gli studenti in forme diverse, possono organizzare su loro proposte attività di formazione invitando, esperti e/o altre persone esterne alla scuola d'intesa con la D.S..

Art.56

La richiesta di convocazione delle assemblee studentesche è un diritto sancito dalla legge, mentre la partecipazione ad esse è impegno necessario perché risultino effettivamente un momento responsabile e democratico della scuola e per tutti gli aspetti di natura organizzativa si dovrà far riferimento alla Nota del MIUR del 26.11.2003 che regolamenta le assemblee d'istituto e che è parte integrante del presente Regolamento.

Art.57

A norma dell'art. 13 del D.L. 297/94, i rappresentanti degli alunni eletti nei Consigli di Classe e di Istituto possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto composto almeno da dodici alunni. Il Comitato eleggerà un presidente al quale spetterà la convocazione del Comitato stesso e presiederà tutte le assemblee studentesche.

Il Comitato studentesco dovrà riunirsi al di fuori dell'orario scolastico, dandone preavviso al D.S. e, solo in casi eccezionali, in coda all'orario scolastico.

Il Comitato studentesco può essere altresì convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art.58

Le assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto. Esse si possono svolgere nei locali della scuola compatibilmente con la ricettività degli stessi, e sono regolate dall'art. 15 del D.L. 297/94.

ASSEMBLEE ALUNNI

Art.59

Il Presidente del Comitato Studentesco, dopo aver comunicato al D.S., con anticipo almeno di 5 giorni; la data della convocazione e l'ordine del giorno, dirige i lavori dell'assemblea, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Art.60

I poteri necessari per garantire il regolare svolgimento delle adunanze spettano all'assemblea e sono esercitati in suo nome dal Presidente, il quale, allorché si verificano fatti gravi o indecorose condizioni di indisciplina che impediscono il normale andamento dei lavori, deve proporre i necessari provvedimenti all'assemblea.

A tutti i partecipanti è concesso il diritto di parola sugli argomenti all'ordine del Giorno; la richiesta di parlare è fatta al Presidente, il quale ne dà la facoltà secondo l'ordine delle domande, e può

stabilire la durata degli interventi secondo l'importanza delle questioni e il numero degli iscritti a parlare.

Gli alunni che intervengono nella discussione debbono attenersi all'argomento in esame senza divagazioni.

Non è consentito interrompere chi parla: può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al Regolamento.

Art.61

Alle assemblee svolte durante le ore di lezione possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti al momento della stesura dell'Ordine del Giorno d'intesa col D.S.

Art.62

Per lo svolgimento delle assemblee di classe si fa riferimento all'attuale regolamentazione, con l'avvertenza e l'auspicio che tali momenti siano vissuti come una reale esigenza da parte della classe evitando di snaturarne il significato ed il valore.

Art.63

A norma dell'art. 14 del D.L. 297/94, il D.S. o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento; ove constati l'impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea può sospenderla e ordinare la ripresa delle lezioni.

Art.64

E' fatto obbligo al segretario di verbalizzare, entro i cinque giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea, le discussioni e le decisioni. Detto verbale, firmato dal Presidente, deve essere consegnato al D.S. o a chi ne fa le veci, che lo conserverà agli atti della scuola.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.65.

Il presente Regolamento viene applicato anche durante lo svolgimento delle sessioni d'esame, stages, visite aziendali, viaggi d'istruzione ed ogni altra attività extracurricolare organizzata dalla scuola.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art.66

Sanzioni e Impugnazioni

La libera espressione delle proprie opinioni, se manifestata correttamente senza ledere la personalità altrui, non può mai essere sanzionata. Qualsiasi comportamento dei singoli o della classe compromettente il lavoro comune e la maturazione individuale, è sottoposto all'esame del Consiglio di classe, con la partecipazione delle componenti direttamente interessate, affinché in un dialogo franco e aperto maturi una presa di coscienza che consenta una crescita culturale e civile di tutti.

Art.67

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno è sottoposto a sanzioni disciplinari prima che gli sia fornita l'opportunità di esprimere le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art.68

Si farà di tutto per non adottare provvedimenti che comportano l'allontanamento della/e studentessa/e, dello/degli studente/i dalla comunità scolastica.

Art. 69

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame, sentiti il Dirigente scolastico e/o il coordinatore di classe o in assenza un componente del Consiglio di Classe, e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 70

Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale e familiare dello studente e non possono influire sulla valutazione del profitto; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 71 Per l'irrogazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 commi 2 e 4 del Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994.

Art.72 Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui all'art. 4, è ammesso il ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito

ORGANO DI GARANZIA

interno alla scuola, istituito e disciplinato da questo regolamento. L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art.73

. L'ORGANO DI GARANZIA DELLA SCUOLA è composto da:

** Capo d'istituto che lo presiede*

** 1 docente, indicato dal C. di Istituto*

** 1 genitore eletto dal C.d.I. nell'ambito della componente*

** 1 alunno eletto dagli studenti*

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO

*Direzione generale per lo status dello studente,
per le politiche giovanili e per le attività motorie
Ufficio III
Prot. n. 4733/A3*

Oggetto: Assemblee studentesche

Com'è noto gli artt. 12 e 13 del D.L.vo n. 297/94 stabiliscono che gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo precise modalità.

Le assemblee possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite di una al mese; se assemblea d'istituto, nelle ore di lezione di una giornata, se assemblea di classe, nel limite di due ore.

L'art. 13, primo comma riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

L'art. 14 dello stesso D.L.vo 297/94 al comma 3 prevede che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

Gli articoli citati conferiscono diritti ed impongono doveri agli studenti ed alle istituzioni scolastiche, nell'ottica di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche funzionali all'apprendimento, alla formazione e all'educazione degli studenti, in particolare:

a) il diritto di assemblea, cui corrisponde per l'Istituzione scolastica il dovere di tutelarne l'esercizio sempre che ricorrano talune condizioni;

b) il diritto all'istruzione, cui corrisponde l'obbligo per l'Istituzione scolastica di assicurare un minimo di ore di lezione ad esso funzionale.

Le considerazioni che precedono consentono di trarre le seguenti conclusioni:

1. le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;

2. le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d'istituto, (comma 7, art. 13 T.U.), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni;

3. le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.

In relazione a quanto precisato con riferimento alla fattispecie di cui ai punti precedenti, l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.

LE INFRAZIONI DISCIPLINARI

TABELLA A/I - TABELLA B/I - TABELLA C/I

TABELLA A/1 - Infrazioni disciplinari NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI

DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri	QUANDO scatta la sanzione	CHI accerta e stabilisce?	COME? procedure
FREQUENZA REGOLARE • "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"	<ul style="list-style-type: none"> • elevato n° di assenze • assenze ingiustificate • assenze "strategiche" • ritardi e uscite anticip. oltre il consentito (non documentate) • ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora 	A seguito di comunicazione al Coord.re della Classe E di verifica da parte dello stesso	il CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr. studenti e genitori)	
RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	<ul style="list-style-type: none"> • insulti, termini volgari e offensivi tra studenti • interventi inopportuni durante le lezioni • interruzioni continue del ritmo delle lezioni 	Per tutti sanzione immediata	IL Coord.re di Classe • accerta Le infrazioni dello Studente e • comunica le Le stesse al D.S.	l'ORGANO DI DISCIPLINA convoca lo studente che ha commesso le infrazioni, definisce la sanzione (lavoro didattico extra, servizio alla classe, responsabilità su un particolare compito, lavoro utile per la scuola...), comunica la decisione (infrazioni e sanzione) alla famiglia dello studente, accerta che la sanzione sia stata conclusa
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute"	<ul style="list-style-type: none"> • non rispetto del materiale altrui • atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti • violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati • lanci di oggetti non contundenti 	Per tutti sanzione immediata	Il Consiglio di Classe • accerta le infrazioni e la loro veridicità • definisce la sanzione da applicare	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	<ul style="list-style-type: none"> • mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente • incisione di banchi/porte • danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratori ecc. • scritte su muri, porte e banchi 	Per tutti sanzione immediata		

TABELLA B/1 - Infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI

DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi	QUANDO scatta la sanzione?	CHI accerta e stabilisce? secondo quali procedure?
	<ul style="list-style-type: none"> ricorso alla violenza all'interno di una discussione/ 	Per tutti subito	Il Dirigente Scolastico accerta la, gravita' dell'infrazione tramite istruttoria e di conseguenza convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui *utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui <ul style="list-style-type: none"> propaganda e discriminazione nei confronti di altre persone furto lancio di oggetti Contendenti violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe 	Per tutti subito	IL CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr. degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti) decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione, propone una sanzione alternativa
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre...) infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	Per tutti subito	sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione, propone una sanzione alternativa
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE		Per tutti subito	

+TABELLA C/1 - Infrazioni disciplinari SANZIONABILI ANCHE PECUNIARIAMENTE ("MULTA")

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri"	QUANDO scatta la sanzione?	CHI accerta e stabilisce	COME? procedure
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> • infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola • utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni 	ALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE Da parte del personale tutto Della scuola	<p>Il CONSIGLIO D'ISTITUTO Attraverso LA GIUNTA ESECUTIVA ALL'UOPO DELEGATA</p> <p>STABILISCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • le procedure per i ricorsi all'Organo di Garanzia • le sanzioni ulteriori per chi non ottempera al pagamento della multa (aumento della sanzione pecuniaria e/o ricorso a sanzioni ulteriori) • l'entità delle sanzioni • chi è abilitato a emettere tali sanzioni 	<p>Procedure e modalità di emissione e pagamento della sanzione sono definite dalla GIUNTA ESECUTIVA</p> <p>Devono ovviamente venire sanzionati tutti i trasgressori</p> <p>e' costantemente oggetto di verifica praticabilità e l'efficacia di tali procedure I fondi raccolti con queste modalità vengono utilizzate per il risarcimento dei danni.</p>
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> • danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza • aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive 	ALL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE da parte del docente responsabile della classe o del docente dell'ora successiva o del personale non docente		

ALLEGATI

Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presidente da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

**Decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235**
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

Art.1

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

2. "Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita

dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art.2

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art.3

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

MONTESARCHIO.....
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI